

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

Area procedura concorsuali

R.G. 11/ 2018

Il giudice delegato

Vista la proposta di piano del consumatore presentata da _____ con l'ausilio del dott Marco Coculo in qualità di Organismo di Composizione della Crisi , il quale ha provveduto alle comunicazioni di cui all'art. 10 L 3/2012 visti gli atti , a scioglimento della riserva formulata, osserva quanto segue.

La presentazione della domanda di sovraindebitamento non impone la necessaria presenza del difensore:

Sul punto appaiono infondate le censure formulate dal creditore IBL spa giacchè la legge 3/2012 non prevede il patrocinio obbligatorio avendo ritenuto necessario e sufficiente l'intervento dell'Organismo di composizione della crisi, figura dotata delle necessarie competenze tecnico-professionali, che rende superflua la difesa tecnica.

Il suesposto orientamento interpretativo trova conferma nella previsione dell'art 68 del Codice della Crisi , che ha espressamente escluso la necessità della difesa tecnica nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Ciò premesso, va rilevato che _____ è da considerarsi consumatore ai sensi dell'art. 6 L. 3/ 2012;

Non risulta che lo stesso abbia fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altri procedimenti ai sensi della legge sopra citata; non ha subito i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, come verificato dall'OCC con la relazione particolareggiata.

Le cause del sovraindebitamento , adeguatamente vagliate dall'OCC, sono da ricercare nelle ragioni esposte nell'atto introduttivo (pensionamento anticipato per ragioni di salute del ricorrente).

La proposta formulata non viola i dati normativi di riferimento, e prevede quanto appresso:



pagamento integrale del compenso dell'OCC in 32 rate mensili a partire dall'omologa;

pagamento integrale del creditore fondiario Intesa San Paolo ImiSpa come da piano di ammortamento , a mezzo 60 rate mensili di euro 470,00 e successivi pagamenti fino all'estinzione

pagamento integrale del creditore privilegiato Agenzia di Riscossione SpA in 60 rate mensili a partire dall'omologa

pagamento dei creditori chirografari nella misura del 25% in 60 rate mensili a partire dall'omologa

L'attivo messo a disposizione dei creditori - essendo esclusa la liquidazione della casa di abitazione, unico immobile di proprietà, gravato da ipoteca in favore della banca mutuante - è costituito dalla pensione percepita dal ricorrente (pari a € 1250,00 circa,) per la parte eccedente le sue esigenze di sostentamento stimate in euro 400,00 , e dunque euro 850,00 mensili per la durata del piano, pari a 60 mensilità.

IBL SpA e Sigla Credit Spa, creditori chirografari per finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto, si sono opposti all'omologazione, contestando per un verso il requisito della meritevolezza per eccesso colposo di indebitamento e, per altro verso, la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Le censure non appaiono meritevoli di accoglimento.

In particolare, non si ravvisa la colpa grave del proponente (richiesta dall'art. 7 co 2 lett d ter L. cit) in quanto egli ben poteva fare affidamento sulla valutazione dei finanziatori, soggetti professionalmente chiamati a verificare il merito creditizio del consumatore finanziato.

Quanto alla convenienza del piano, è stata contestata con specifico riferimento alle garanzie derivanti dalla cessione del quinto (IBL SPA), nonché per la durata dell'impegno assunto dal proponente (5 anni), ritenuta insoddisfacente (Sigla Credit SpA)

Sotto il primo profilo, va rilevato che i crediti garantiti da cessione del quinto non ricevono un migliore trattamento nella liquidazione ex art 14 ter in quanto la prevista modalità di riscossione è incompatibile con la procedura concorsuale e cessa con l'avvio della stessa , che si svolge nel rispetto della par condicio creditorum ai sensi dell'art. 14 octies.



Infine la durata del piano risulta superiore e dunque più conveniente per i creditori rispetto a quella prevista per la procedura di liquidazione dall'art. 14 undecies L 3/2012.

In definitiva, ricorrono i presupposti per l'omologazione

PQM

Omologa il piano del consumatore come esposto nella relazione depositata dall'OCC

Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale , con secretazione dei dati sensibili

Dispone che l'organismo di composizione della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e risolva eventuali difficoltà nella fase esecutiva, comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità

Velletri 23/2/2022

Il Giudice

dssa Raffaella Calvanese

